



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 08/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 08/09/2014 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	BELLUZZI MASSIMILIANO	S		
CUPPI VALENTINA	S	ORSI FABRIZIO	S		
GELLI LAURA	N	CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA	S		
RIGHI SIMONE	N	GIOVANNINI GABRIELE	S		
CORIAMBI ROMANA	S	BATTISTINI MORRIS	S		
GRILLI SILVANA	S	CARBONARO MARIA FRANCESCA	S		
LOLLI LUCA	S				
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

CORIAMBI ROMANA

GIOVANNINI GABRIELE

CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 64 DEL 08/09/2014

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il **Sig. Sindaco** ringrazia il Revisore Dott. Campadelli della presenza in seduta consiliare; il Capo dell'Amministrazione comunale si sofferma sugli aspetti più significativi del Regolamento in trattazione, assicurando che con l'adozione dell'atto in discussione non ci sono state variazioni significative rispetto alla precedente regolamentazione in materia. Si è svolta regolarmente la seduta della Commissione Bilancio per la trattazione approfondita di questo tema e di tutti gli altri collegati alla manovra di bilancio 2014.

Il **Capogruppo di Opposizione Lista Civica "Uniti per Cambiare Marzabotto" Battistini** ribadisce le osservazioni critiche già espresse nella seduta consiliare ultima (del 6 agosto u.s.) riguardo la contrarietà del Gruppo che rappresenta, a qualsiasi tassazione sulla prima casa, pur comprendendo che certe manovre fiscali sono, in qualche modo, imposte da norme statali; tuttavia, a nome del Gruppo, è bene essere chiari su questo argomento, affinché i cittadini sappiano con sicurezza le posizioni politiche delle Forze consiliari, specie in considerazione del complessivo, grave momento di crisi.

Il **Sig. Sindaco** si dice fortemente meravigliato del contenuto delle osservazioni espresse dal Consigliere Battistini, al quale – forse – è sfuggito il fatto che l'IMU di cui si sta discutendo in Consiglio è applicata alle proprietà escluse la prima abitazione; pertanto non si comprende l'attinenza dell'intervento del Consigliere Battistini al tema in trattazione, che riguarda altre situazioni immobiliari.

Il **Capogruppo di Opposizione Lista Civica "Uniti per Cambiare Marzabotto" Battistini** ribadisce che l'intervento ha natura di precisazione politica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n.147, (Legge di Stabilità 2014), con modificazioni del D.L. 6 marzo 2014, n.16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n.68, all'art.1, commi 639-731, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

CONSIDERATO che, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, questa Amministrazione Comunale ritiene di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo regime tributario comunale.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147.

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 64 DEL 08/09/2014

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014.

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.....omissis...”*.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), relativo alla disciplina della componente Imposta Municipale Propria (IMU).

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”*;

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*..

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 64 DEL 08/09/2014

mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria.

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento.

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 05/09/2014.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari.

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 11 (undici) componenti consiliari presenti: votanti n. 9, astenuti n. 2 (Battistini, Carbonaro), favorevoli n. 9 e contrari nessuno;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la disciplina della componente Imposta Municipale Propria (IMU), composto da n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare** atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
- 3) **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;
- 4) **Di dichiarare**, con la seguente, separata, votazione, espressa in forma palese dai n. 11 (undici) componenti consiliari presenti: votanti n. 9, astenuti n. 2 (Battistini, Carbonaro), favorevoli n. 9 e contrari nessuno; la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2014 al 05/10/2014

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 08/09/2014

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 20/09/2014

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **64**

Del **08/09/2014**

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 28/08/2014 <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 28/08/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Data 03/09/2014 IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.to LEONARDI FRANCA</i>

COMUNE DI MARZABOTTO

Provincia di Bologna

Imposta unica comunale - IUC -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. _____ del 08/09/2014

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Presupposto del tributo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili</i>	Pag. 4
Art. 4 -	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	Pag. 5
Art. 5 -	<i>Versamenti – rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 5
Art. 6 -	<i>Dichiarazione delle aliquote applicate</i>	Pag. 6
Art. 7 -	<i>Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</i>	Pag. 7
Art. 8 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 7
Art. 9 -	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	Pag. 7

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI / INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc..) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini I.M.U. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

3. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni, mediante il proprio ufficio

tecnico che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni.

Nel caso che dall'accertamento risultino confermate le condizioni esplicitate nelle dichiarazioni verrà emesso idoneo provvedimento di inagibilità.

6. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi del Comune.

7. Ai fini delle agevolazioni previste dal c.1, lett.b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per usufruire della medesima riduzione.

ART. 4 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE-

In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene assimilata all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART. 5 – VERSAMENTI RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a euro 12,00 (dodici). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi uguali o inferiori a euro 12,00 (dodici) per anno solare. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.
6. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 6 – DICHIARAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote inferiori a quella ordinaria, nelle sotto elencate ipotesi, il soggetto passivo d'imposta è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata:

- a) unità immobiliare e pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- b) unità immobiliare e pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate;
- c) fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati;
- d) fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati;
- e) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale;
- f) abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato ex art.2, comma 3 Legge 431/1998.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:

- a) codice fiscale, cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante;
- b) domicilio fiscale o sede legale del dichiarante;
- c) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
- d) codice fiscale, cognome e nome del conduttore che utilizza l'unità immobiliare nelle ipotesi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1;
- e) data di decorrenza e/o data di cessazione dell'applicazione dell'aliquota agevolata.

3. Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione di cui alla lettera f) del comma 1, il soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione copia del contratto di locazione.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 31/12 dell'anno in cui si è verificata la condizione.

5. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui la variazione si è verificata.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, così come definito dall'art. 5, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI MARZABOTTO

PARERE SUL REGOLAMENTO IMU 2014 E SULLA PROPOSTA DI DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2014

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di agosto, alle ore 14,30 il sottoscritto revisore unico, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2013, per il periodo 01/01/2014-31/12/2016,
VISTO

- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- la proposta di delibera del Consiglio Comunale del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria in vigore dall'1/1/2014;
- la proposta di delibera del Consiglio Comunale per le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2014;
- il parere favorevole della Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

RILEVATO

- che le proposte di delibera suddette sono conformi alla disciplina legislativa in materia di imposta municipale propria;
- che esse si rendono necessarie per garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2014

Esprime parere favorevole sulle proposte di delibera sopracitate.

Marzabotto, 28 agosto 2014

Dott. Campadelli Giuseppe

Il Revisore Unico
